

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**  
**Proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano**  
Segreteria e Direzione Generale

Segreteria e Direzione Generale

**Oggetto: ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE IN GENOVA PARCHEGGI SPA  
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA LOCALE DI MOBILITA'  
DELL 'A.T.O METROPOLITANO DI GENOVA EX ART. 7, COMMA 1, LETTERA C)  
DELLA L.R. LIGURIA N. 33/2013.**

Relatore: Marco Bucci

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana di Genova";

Precisato che la presente proposta di delibera verrà sottoposta alla consultazione pubblica ai sensi dell'art.5 comma 2 del Dlgs 175/2016;

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Genova è Ente di Governo del trasporto terrestre e marittimo nell'ambito territoriale identificato dall'art.9 comma 1 lett.b) della Legge Regionale Liguria n.33/2013, e coincidente con il territorio metropolitano, assumendo in tale funzione la titolarità delle competenze definite dall'art.7 della legge citata;
- la Città Metropolitana di Genova, nel rispetto della specifica disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, ha già disposto l'affidamento *in house* ad A.M.T. S.p.a dei servizi di t.p.l. per l'A.T.O. di competenza; in particolare: a) con atto n. 2588 del 14.12.2018 in relazione al lotto 1 ex bacino GU, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 04.12.2019 al 03.12.2029; b) con atto n. 1169 del 26.06.2020 in relazione al lotto 2 ex bacino TG, cui accede apposito contratto di servizio con decorrenza dal 01.01.2021 al 31.12.2030;
- la Città Metropolitana di Genova, quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di competenza, esercita le proprie funzioni, ai sensi della lett.c) del comma 1 dell'art.7 della Legge Regionale Liguria n.33/2013: " .... *anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle*

*Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni;*

- l'attuazione della disposizione normativa di cui al precedente capoverso in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale (t.p.l.), che, appunto, consente la costituzione di "Agenzie Locali di Mobilità" a cui delegare le funzioni di affidamento dei servizi di t.p.l. e di gestione dei relativi contratti di servizio -anche quelli già in essere -si ritiene possa generare una maggiore efficienza operativa legata alla possibilità di sviluppare e consolidare competenze e moduli operativi specifici legati alla funzione delegata oltre a generare un sensibile incremento delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, grazie al recupero di risorse oggi destinate alla copertura dell'Iva versata all'erario, e così permettere adeguamenti e/o integrazioni dei contratti di servizio;

Dato atto che ex art. 7, comma 1, lett.c) della Legge regionale 33/2013 l'istituenda Agenzia Locale di Mobilità potrà essere individuata attraverso la costituzione di una nuova società o mediante l'utilizzo di una società già esistente purché in possesso dei requisiti normativamente previsti e, cioè *"forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house"*;

Rilevato che:

- la società "Genova parcheggi S.p.a." potrebbe soddisfare i requisiti normativamente previsti ex art. 7, comma 1, lett. c) della Legge regionale 33/2013, in caso di acquisizione di una partecipazione societaria della medesima da parte della Città Metropolitana di Genova e conseguente esercizio su di essa da parte dell'Ente metropolitano di apposito "controllo analogo" proprio, appunto, dei soggetti in house ;
- l'opzione di utilizzo di una società già esistente risulta, in generale, la scelta più conveniente in quanto permette di minimizzare i costi connessi alla costituzione di una nuova Società, e, con riguardo specifico a "Genova parcheggi S.p.a.", risulta una scelta opportuna alla luce della comprovata esperienza ventennale della società nella gestione dei servizi pubblici connessi alla mobilità in uno con la solidità finanziaria della medesima.

Valutata quindi la necessità di procedere all'acquisizione di un pacchetto di azioni della società "Genova parcheggi S.p.a.", previa modifica dell'attuale statuto sociale e previa definizione di idonei patti parasociali, al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale allo svolgimento delle attività delegate ed altresì realizzare il "controllo analogo" da parte di Città Metropolitana, è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico costituito da dirigenti e funzionari della Città Metropolitana e del Comune di Genova, al fine di predisporre, tenendo conto delle diverse istanze politiche e dei dati comunicati dalla Società Genova Parcheggi SpA, le possibili modifiche allo Statuto societario ed ai Patti parasociali per rendere possibile una soluzione organizzativa in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;

Ricordato che:

- con nota prot. 52364 del 20/09/2023 indirizzata al Comune di Genova, azionista di maggioranza di "Genova parcheggi SpA.", la Città Metropolitana di Genova ha formalizzato l'intendimento di dare attuazione alla previsione organizzativa in materia di t.p.l. di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013;

- con nota protocollo il Comune di Genova ha comunicato la disponibilità all'alienazione di una propria quota societaria al prezzo di euro 5,24 ad azione, con riferimento al valore del patrimonio netto al 31/12/2022 di € 2.701.850,00 su un totale di 516.000 azioni, per un pacchetto di 5.000 azioni pari a circa l' 1% del capitale sociale, per un valore di a € 26.200,00, oltre alla disponibilità a modificare lo Statuto e i patti parasociali di Genova parcheggi SpA nelle versioni allegate alla sopra richiamata nota metropolitana prot. 52364 del 20/09/2023;

VISTI i seguenti documenti:

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale (**All. n. 1**);
2. Patti parasociali per il controllo analogo dei soci (**All. n. 2**);
3. Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art.7 della L.R. Liguria 33/2013 (**All. n. 3**);

DATO ATTO che lo Statuto di Genova Parcheggi e i Patti parasociali sono stati integrati e modificati nel testo allegato sub. n. 1 e n. 2 al fine di rendere compatibile l'oggetto sociale con lo svolgimento delle attività sottese alla delega e altresì consentire a Città Metropolitana di Genova di esercitare sulla società il controllo analogo conformemente a quanto disposto dagli artt. 16 del Dlgs.175/2026 e 7, comma 1, lett. c), della L.R Liguria 33/2013; in particolare, il controllo analogo congiunto dell'Ente Metropolitano emerge dalle seguenti disposizioni:

- art. 30 dello Statuto, rubricato "*controllo analogo*", la cui lettera e) prevede l'adozione unilaterale da parte di Città Metropolitana dei contenuti della delega , con esclusione, pertanto, del coinvolgimento di altri soci e della stessa Genova Parcheggi S.p.a. garantendo così l'esclusività del controllo in relazione alle funzioni delegate anche in presenza di una partecipazione esigua al capitale sociale (si cfr. anche il nuovo art. 8.3 dei patti parasociali che reca analoga previsione);
- artt. 3 e 4 dei patti parasociali, rubricati, rispettivamente, "*modalità di esercizio del controllo analogo*" e "*assemblea di coordinamento*", che prevedono il controllo in termini preventivi, concomitanti e successivi, oltre a prevedere un'Assemblea di coordinamento che determina gli indirizzi della società e nella quale nessuna deliberazione avente ad oggetto le funzioni delegate dalla Città Metropolitana di Genova può essere assunta senza la votazione favorevole dell'Ente metropolitano, così impedendo che anche un'esigua partecipazione al capitale sociale possa attenuare e/o pregiudicare il controllo dell'Ente sulla società;

DATO ATTO altresì che l'Atto di indirizzo per la delega delle funzioni come modificato nel testo allegato sub. n. 3 è coerente ed in linea con quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett.c) della LR Liguria 33/2013 e che nel medesimo sono dettagliatamente indicati le funzioni delegate e le funzioni che restano di competenza esclusiva della Città Metropolitana di Genova;

RILEVATO che l'acquisto di partecipazioni da parte di un'amministrazione pubblica in società a totale o parziale partecipazione pubblica è disciplinato dal decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 che agli artt.4 e 5 testualmente recita:

**Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Omissis commi 5- 9-quater

#### **Art. 5. Oneri di motivazione analitica**

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali

sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti,

*che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

*4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.*

VISTA la Relazione tecnico illustrativa relativa all'operazione societaria posta in essere ed alla sua sostenibilità, (**All. n. 4**), la quale ultima, redatta analizzando la "Analisi della situazione aziendale propedeutica all'evoluzione di Genova Parcheggi SpA in Agenzia della Mobilità", il bilancio chiuso al 31.12.2022 e la nota integrativa di Genova Parcheggi SpA, contiene tutti gli elementi volti ad assolvere all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 citato con riferimento:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4;
- alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità con le norme dei trattati europei in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato all'impresa.

VISTO altresì il "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega" (**All. n. 5**), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell'attività di gestione della delega e i costi connessi all'esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell'ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art.239 comma 1 n.3) del Dlgs.267/2000, relativamente alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la presente proposta è stata sottoposta a pubblica consultazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art.21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287;

**RICHIAMATI:**

-il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

-il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-la legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

-il T.U. delle Società Partecipate D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.;

-il Dlgs. 201/2023 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

-la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

-lo Statuto metropolitano e i regolamenti applicabili;

-il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Maria Concetta Giardina responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**DELIBERA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare attuazione all'art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 in materia di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.), ponendo in essere gli atti necessari ad individuare "Genova Parcheggi S.p.a." quale "Agenzia Locale di Mobilità" per l'A.T.O. metropolitano di Genova a cui delegare le funzioni connesse all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL e la gestione dei contratti di servizio stipulati, ivi compresi quelli già attualmente in essere e richiamati nelle premesse del presente atto;
- 3) di approvare ed autorizzare conseguentemente l'acquisto di n.5.000 azioni di Genova parcheggi S.p.a per l'importo di € 26.200 pari a circa l'1% del capitale sociale , con imputazione della spesa da impegnare con successiva delibera di variazione del bilancio, che presenta sufficiente disponibilità, precisandosi che tale acquisto azionario risulta subordinato all'approvazione da parte del Comune di Genova delle modifiche dello Statuto e dei patti parasociali nelle versioni allegate alla nota metropolitana prot. 52364 del 20/09/2023;
- 4) di approvare lo "statuto" di Genova parcheggi S.p.A. nel testo allegato sub n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 5) di approvare i "Patti parasociali", nel testo allegato allegato sub n. 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima,

- 6) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato ad approvare nell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata il nuovo Statuto di "Genova Parcheggi S.p.a.", autorizzandolo fin d'ora ad assentire alle eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- 7) di dare mandato al Sindaco metropolitano o a un suo delegato a sottoscrivere i Patti parasociali, provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
- 8) di prendere atto della "Relazione tecnico illustrativa" relativa all'operazione societaria posta in essere con il presente atto ed alla sua sostenibilità economico finanziaria, nel testo allegato sub n. 4 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, la quale ultima assolve all'obbligo di motivazione analitica di cui all'art.5 del Dlgs.175/2016;
- 9) di approvare il "Quadro Economico delle Risorse finanziarie per l'esercizio della delega" (All. n. 5), da cui emerge in via previsionale il valore economico dell'attività di gestione della delega e i costi connessi all'esercizio della medesima, i cui aggiornamenti Città Metropolitana di Genova si riserva di esaminare annualmente al fine di verificarne la congruità oltre a riservarsi la verifica a consuntivo della spesa effettivamente rendicontata per la funzione svolta, , nell'ambito del controllo analogo ex art. art. 4, comma 5.4, dei Patti parasociali, al fine di salvaguardare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici destinati al trasporto pubblico locale ;
- 10) di approvare il documento denominato "Atto di indirizzo per la regolamentazione della delega di funzioni", nel testo allegato allegato sub n. 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, sulla cui base il Responsabile della Direzione "Territorio e Mobilità" della Città Metropolitana di Genova, con apposito provvedimento amministrativo, formalizzerà la delega di funzioni ex art. 7, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2013 nei confronti di Genova Parcheggi S.p.a.al termine del procedimento volto all'acquisto delle partecipazioni azionarie della Società da parte della Città Metropolitana di Genova e successivamente all'intervenuta approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente punto 4 e all'intervenuta sottoscrizione dei Patti Parasociali di cui al precedente punto 5;
- 11) di autorizzare il Responsabile della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, ad apportare modifiche e/o integrazioni non sostanziali all'atto di cui al precedente punto 10;
- 12) di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Metropolitano è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
- 13) di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, al fine della verifica della conformità della presente deliberazione a quanto disposto dagli articoli 4, 5 comma 1 e 2, 7 e 8 del D. Lgs. 175/2016 ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;